



CITTA' DI SQUILLACE
PROVINCIA DI CATANZARO
SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE

tel. 0961-914020 fax 0961-914019

e-mail vusquillace@libero.it

ORDINANZA N. 17 /2012

Ordinanza: "Aree di sosta per parcheggi a pagamento"

I L SINDACO

Vista la Delibera della Giunta Comunale n.75/2010 e ss.mm. ed ii., esecutiva, avente come oggetto: **"Aree di sosta per parcheggi a pagamento"**, con la quale si è stabilito di individuare sul Lungomare Odisseo di questo Comune delle aree di parcheggio destinate alla sosta, non custodita, dei veicoli subordinata al pagamento di una somma di denaro;

Visto che alla predetta Deliberazione della Giunta Comunale è annesso, come parte sostanziale ed integrante della stessa, il relativo Disciplinare Parcheggi a pagamento;

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 64 del 11 maggio 2011 con la quale sono stati istituiti in via definitiva i parcheggi a pagamento sul Lungomare Odisseo;

Atteso che nella medesima Deliberazione sono state individuate le seguenti 4 zone di parcheggio a pagamento:

ZONA A

Via Aiace- Lungomare Odisseo.

- lato Nord (Catanzaro Lido): dall'inizio del marciapiede e fino all'intersezione con il Lungomare.

ZONA CENTRALE

Lungomare Odisseo

- lato est (parcheggi prospicienti l'arenile): nel tratto compreso dal "Lido del Golfo di Squillace" fino al "Chiosco Settimo Miraggio"
- lato ovest (parcheggi prospicienti la pineta comunale): dall'intersezione di Via Aiace-Lungomare Odisseo e fino all'intersezione Via dei Feaci-Lungomare Odisseo

ZONA B

Via dei Feaci-Lungomare Odisseo

- lato sud : dall'inizio del marciapiede in prossimità dell'intersezione Via dei Feaci-Lungomare Odisseo lato Copanello e fino al termine del marciapiede (e

-
- ntrata stabilimento balneare Lido del Golfo di Squillace)

ZONA C

Lungomare Ulisse lato Copanello

- lato ovest: inizio nei pressi dell'intersezione Via dei Feaci-Lungomare Odisseo lato Copanello e fino all'intersezione Lungomare Odisseo-S.P. per Copanello;

Ravvisata la necessità di adottare tutti i necessari provvedimenti per la realizzazione delle direttive amministrative di cui sopra;

Visto il D.Lgs 30/04/1992, n. 285 (C.d.S.) nonché il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto l'art. 7/1 lett. a) del Codice della Strada, il quale prevede che nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco, adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6/4 C.d.S. e relativamente alla lett. d), ove si prevede che l'ente proprietario della strada può subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli.

Visto l'art. 7/1 lett. f) del Codice della Strada, il quale prevede che i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco, stabilire, previa deliberazione della Giunta Municipale, aree destinate al parcheggio senza custodia del veicolo sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, fissando le relative condizioni e tariffe;

Vista la nota della ANCI Prot.494/DS/LB/rs – 10, datata Roma 18 maggio 2010, avente ad oggetto: "Sosta, in zona tariffata, di veicoli al servizio di persone disabili";

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs.18/8/2000 n.267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

Per quanto in premessa

1. di istituire **dal 01/07/2012 al 31/08/2012**, con orario giornaliero dalle ore **09,00 alle ore 19,00**, sul Lungomare Odisseo di Squillace aree di parcheggio destinate alla sosta non custodita dei veicoli, subordinata al pagamento di una somma di denaro, nel complessivo numero di 300 stalli;
2. una percentuale dei predetti stalli (un posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili), ai sensi dell'art.11, comma 5, del DPR 503/1996, è riservato gratuitamente – **nelle zone libere di cui al successivo punto n. 5** - alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (soggetti muniti dello **speciale contrassegno invalidi e limitatamente alla presenza della persona diversamente abile**);
3. di individuare quali aree di sosta le n. 4 zone descritte in premessa;
4. ai conducenti di sistemare il proprio autoveicolo entro gli spazi tracciati (stalli) in modo da non ostacolare l'uso degli spazi contigui e di collocare sul parabrezza in modo ben visibile il biglietto di avvenuto pagamento (**grattino**) al fine di dimostrare agli addetti al controllo la regolarità della sosta;
5. accanto o in prossimità ai posteggi a pagamento a fascia oraria per come sopra individuati, sono formalmente istituiti e realizzati aree di sosta libera, nel corrispondente numero di stalli;
6. i parcheggi a pagamento o sosta libera, istituiti con la deliberazione G.M. n.75/2010 e ss.mm. e ii. non sono custoditi;
7. il Comune non risponde dei danni causati da terzi ai mezzi lasciati in sosta, dei furti dei veicoli e della asportazione degli oggetti e/o accessori contenuti nelle auto in sosta;
8. le soste all'interno del parcheggio a pagamento sono disciplinate e sanzionate per come previsto dal vigente Codice della Strada ed ai sensi dell'art.157 (D.Lgs 30/04/1992, n. 285);
9. il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale provvederà, a far apporre la regolare segnaletica stradale verticale e orizzontale al fine di rendere noto al pubblico l'istituzione delle aree soggette al pagamento e quelle libere;
10. per quanto non previsto dalla presente si demanda al Codice della Strada al relativo Regolamento di esecuzione vigente e al Disciplinare Parcheggi a Pagamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 21/06/2010 e ss. mm. ed ii.;
11. la presente Ordinanza verrà resa nota mediante installazione della relativa segnaletica stradale, l'affissione all'albo Pretorio Comunale e nei luoghi pubblici della Città, mediante diffusione radiofonica e sul sito internet comunale;
12. è fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare;

13.i Vigili Urbani e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

L'invio di copia della presente al Comando Stazione Carabinieri di Squillace, Polizia Stradale Sezione di Catanzaro.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso entro 60 gg al Tribunale Amministrativo Regionale;
- ricorso entro 120 gg al Presidente della Repubblica;
- ricorso entro 60 gg. al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ai sensi dell'art. 37 del C.d.S.

Dalla Residenza Municipale, li 13/06/2012

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Polito Santo Franco

IL SINDACO

Dott. Guido Rhodio

www.AlboPretorioOnline.it 15106112